



COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)
AREA 4 URBANISTICA

☎ 091/8711322

Prot. n° 32 del 02/01/2019

A tutti gli utenti dell'Area 4 Urbanistica
A tutti i tecnici esterni

Agli impiegati dell'Area 4 Urbanistica

e p.c.
Al Sindaco
All'Assessore all'Urbanistica
Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Condono edilizio ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 – Perizie giurate ex art. 28 della L.R. n° 16 del 10 agosto 2016

Premesso che:

- questo Ente in relazione ai cosiddetti “tre condoni storici” ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 ha acquisito un archivio complessivo di circa 8632 fascicoli;
- che ad oggi sono da chiudere ancora circa 5000 istruttorie di condono;
- che il progressivo impoverimento dell'organico tecnico degli Uffici e la pressante attenzione da porre alle attività di chiusura dei fascicoli della repressione dell'abusivismo edilizio comporta un carico di lavoro ed un appesantimento delle procedure che merita attenzione;

Visto l'art. 28 “**Perizia giurata per le procedure di condono edilizio**” della L. R. 16/2016 che recita:

1. I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani.

2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate.

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.

Tutto ciò premesso, con la presente, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 20 comma 13 del D.P.R. 380/01 che recita:

“Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari”

Si comunica che a partire del 15/01/2019 questo Ufficio procederà, con sorteggio a cadenza bimestrale, alla verifica del 5% delle perizie giurate ex art. 28 trasmesse dai titolari delle istanze per la chiusura delle istruttorie di condono, fermo restando che come più sopra evidenziato trascorsi 90 giorni dalla data di deposito la perizia acquista “efficacia di titolo abilitativo”.

Solo per le perizie sorteggiate questo Ufficio emetterà apposita attestazione di condono edilizio.

In aggiunta alla percentuale del 5% delle perizie sorteggiate ogni bimestre:

- i titolari delle istanze di condono, per esigenze adeguatamente motivate, potranno richiedere espressamente la verifica della propria perizia con il rilascio da parte di questo Ufficio della attestazione di condono edilizio anche al di fuori dell'elenco delle perizie sorteggiate stesse.

- le perizie ex art. 28 della L.R. 16/16 riguardanti immobili interessati da attività repressiva saranno sempre verificate dall'Ufficio.

Questo Ufficio, infine, assicura a chi ne fa richiesta adeguata assistenza e supporto alla chiusura delle istruttorie di condono e alla redazione delle perizie.

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro